

(N. 921)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1955 (V. Stampato N. 1160)

d'iniziativa del Deputato **MACRELLI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 GENNAIO 1955

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I mutui con contributo dello Stato da contrarsi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, con la Cassa depositi e prestiti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, per la costruzione, il completamento o l'ampliamento di ospedali, sono garantiti dallo Stato.

La medesima disposizione si applica ai mutui contratti dalle Istituzioni di assistenza e beneficenza in base al disposto del 5° comma dell'articolo 4 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato con l'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.

La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Le Istituzioni di assistenza e beneficenza, che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, sono tenute ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 3.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente articolo 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte delle predette Istituzioni di assistenza e beneficenza alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita

dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario.

Art. 4.

Ai fini di quanto disposto al precedente articolo, l'Intendente di finanza del luogo ove ha sede l'Istituzione di beneficenza è autorizzato a

prelevare dal tesoriere della Istituzione stessa, sulle somme di spettanza di questa, quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate. Il prelevamento è fatto con mandato di ufficio emesso dall'Intendente di finanza, che costituisce titolo valido di liberazione del tesoriere verso l'Ente debitore.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI